



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 23 del 01.07.2013

TITOLO I FINALITA'

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale della Spezia, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 - Oggetto

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

2. Il presente Regolamento rinvia ad altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni, o da autonome disposizioni di servizio.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;

- c) associazioni non riconosciute;
- d) società;
- e) organizzazioni;
- f) persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune della Spezia il patrocinio.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune.

Art. 4 - Limitazioni

1. Ai sensi di legge, la contribuzione a sostegno di iniziative di soggetti terzi è ammissibile se la stessa ricade nelle competenze dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. e deve rappresentare una modalità alternativa di realizzazione del fine pubblico.

Art. 5 - Pianificazione per settori di intervento

1. La Giunta comunale, per le finalità di cui all'art. 1, interviene pianificando annualmente, per settori di intervento, l'attribuzione di benefici economici a favore di progetti e iniziative di associazioni o di enti pubblici e privati, purché rientranti nei fini istituzionali del Comune.

2. A mero titolo di elencazione esemplificativa, sono riconducibili alle finalità istituzionali del Comune:

- a) le attività culturali scientifiche ed educative;
- b) la celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
- c) la promozione della Città anche con convegni, mostre o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
- d) le attività sportive e ricreative del tempo libero, scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
- e) la promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali oggettivamente intese;
- f) le attività umanitarie, socio assistenziali;
- g) la promozione della solidarietà nazionale e cooperazione internazionale;
- h) l'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
- i) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano.

TITOLO II

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 6 - Modalità di riconoscimento dei contributi

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) i Servizi definiscono, tenuto conto della pianificazione di cui all'art. 5, con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle, per fronteggiare esigenze già individuate che necessitino di intervento a vasto raggio provvedendo ai sensi del successivo art.7;
- b) i Servizi ricevute le richieste procedono come descritto nel successivo art.8.
- c) Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il Dirigente del Servizio competente.

Art. 7 - Contributi ad iniziativa del Comune - bandi

Quando i Servizi comunali ritengano che, per far fronte ad esigenze particolarmente complesse, sia necessario consultare più soggetti, potranno promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando, che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Art. 8 – Contributi a libera iniziativa dei richiedenti - termini presentazione domande

1. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività o per singole iniziative devono pervenire, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il 1° ottobre di ogni anno al Protocollo Generale per l'inoltro ai settori di competenza che, nel termine di 30 giorni dalla stessa data, provvederanno all'istruttoria.
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra o l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.
3. Per le attività o iniziative avente carattere occasionale o d'urgenza, le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta e potranno essere ammesse compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

Art. 9 – Contenuto della domanda

1. La domanda di contributo di cui all'art.8 deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
 - b) requisiti del soggetto preponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
 - c) descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;

- d) dettagliato preventivo di spesa;
- e) quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
- f) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni ed enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
- g) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- h) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- i) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- j) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- k) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

2. L'istanza dovrà altresì contenere una dichiarazione, resa ai sensi di legge e sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si dichiara che la posizione dei propri organi collegiali non contrasta con le disposizioni di cui all' art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

Art. 10 – Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio. Il Servizio provvede inoltre alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. In particolare, il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei Servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui al precedente articolo 9 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 11 – Concessione ed erogazione dei contributi

1. La Giunta comunale delibera il riconoscimento dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento e delle indicazioni del Dirigente responsabile del Servizio che ha condotto la fase istruttoria, osservando i criteri di rilevanza sociale e di interesse per l'intera comunità cittadina, di affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, di validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo e di compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.

2. Il contributo viene erogato con atto del Dirigente della struttura comunale competente a consuntivo dell'attività svolta.

3.. In casi particolari, potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 50% del contributo stesso. Il saldo sarà effettuato a conclusione dell'attività finanziata, previa presentazione di apposito rendiconto.

4. Il Servizio proponente inoltra ai Servizi Finanziari solo il prospetto sintetico riepilogativo di costi e ricavi sul quale appone l'attestazione di congruità.

5. Il Servizio deve indicare se il pagamento è soggetto o meno alle verifiche fiscali e contributive previste per legge.

Art. 12 – Rendicontazione

1. Il soggetto pubblico o privato, per ottenere la liquidazione del contributo, deve presentare, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- rendiconto della gestione;
- copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
- materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- dichiarazione comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o privati nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività;
- intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione;
- altri eventuali introiti, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
- dichiarazione per l'applicazione del regime sulle ritenute di acconto.

2. Per i contributi di importo non superiore ad €500,00 la rendicontazione potrà avvenire in modo semplificato, mediante la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- prospetto di riepilogo delle entrate ricevute e delle spese sostenute con allegata documentazione;
- dichiarazione per l'applicazione del regime sulle ritenute di acconto.

Art. 13 – Revoca della concessione del contributo

1. La Giunta Comunale procede alla revoca totale o parziale del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto della deliberazione.

2. Parimenti comporta la revoca del contributo la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al precedente articolo 12 nei termini dallo stesso previsti.

3. Del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale sarà data comunicazione al soggetto richiedente non appena divenuto esecutivo.

Art. 14 – Pubblicazione sul sito istituzionale delle somme erogate

1. Il Comune, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet, con apposito link nella homepage, il riconoscimento e la revoca delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente Regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla legge in vigore.

Art. 15 – Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il Comune della Spezia resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, provvedere alla revoca.

4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 16 – Divieti e Obblighi

E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

L'Ente beneficiario del vantaggio economico è tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo del Comune della Spezia" sui volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne varie concernenti attività, manifestazioni, convegni mostre e spettacoli sovvenzionati dalla Civica Amministrazione.